



Prot. 0338/40 – SG.34 – PAO.

Roma, 2 novembre 2022

**Prefetto Lamberto Giannini**  
**Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza**  
**Ministero dell'Interno**  
**Piazza del Viminale, 1**

R O M A

**OGGETTO:** tutela legale del personale della Polizia di Stato.

Richiesta di intervento

*Signor Capo della Polizia,*

con la presente portiamo alla Sua attenzione la necessità di valorizzare e pubblicizzare adeguatamente gli strumenti di tutela legale previsti per il personale della Polizia di Stato, in sintonia con la previsione dell'art. 1, comma 1000, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

Com'è noto, la materia della tutela legale dei dipendenti pubblici si fonda su un coacervo di disposizioni normative, primarie e secondarie, disseminate in diversi settori dell'ordinamento giuridico e tutte ispirate al principio informatore comune della rimborsabilità delle spese legali.

In tale contesto, il sistema della tutela legale, adottando dei criteri schematici, può essere ricondotto ad un tritico di norme di peculiare rilevanza: l'art. 18 della legge 23 maggio 1997, n. 135 (disposizione di carattere generale), l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (disposizione di carattere speciale), e, infine, l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 (in materia di anticipazioni economiche), cui si rinvia per l'individuazione degli specifici presupposti applicativi.

All'impianto normativo si aggiungono, poi, i servizi assicurativi sussidiari per la copertura della tutela legale affidati, a conclusione della gara europea pubblicata dal Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, alla compagnia assicurativa "Roland", con durata triennale e scadenza prevista per il 14 marzo 2025.

Dalla disamina del documento di sintesi della predetta polizza emerge che la stessa "tiene indenni gli Assicurati degli oneri che gli stessi devono sostenere per la propria difesa, patrocinio, assistenza legale comprese spese ed onorari di periti sia in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e/o allo status di appartenente alla Polizia di Stato".

Tre sono i principali momenti che caratterizzano il funzionamento della polizza, così compendiabili:

- la garanzia opera in tutti i casi non coperti dall'Ente di appartenenza e in via sussidiaria a quanto previsto ai sensi dell'art. 32 della citata l. n.152/1975 e dell'art. 18 della citata l. n 135/1997;
- la società anticipa, in attesa della definizione del giudizio, le spese legali e/o peritali che gli assicurati devono sostenere, fermo quanto previsto nelle "esclusioni": sono espressamente comprese nella garanzia anche le spese relative a procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati per ipotesi di reato con imputazione dolosa, a condizione che il procedimento giudiziario, tra l'altro, si concluda favorevolmente



**SEGRETERIA GENERALE**

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis" o per remissione di querela;

- nei casi di spese non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato la garanzia deve intendersi operativa in eccesso a quanto effettivamente liquidato all'Assicurato da parte dell'Ente di appartenenza.

Occorre precisare, inoltre, che le spese relative alla difesa in atti e/o fatti in cui venga accertata la responsabilità dell'assicurato per fatto e/o atto commesso con dolo o colpa grave, definita con sentenza passata in giudicato, non sono coperte dalla polizza, con la conseguenza che l'assicurato dovrà rifondere alla società quanto da questa eventualmente anticipato.

Ciò premesso, si registra, tuttavia, la mancata attivazione della polizza assicurativa da parte degli operatori di Polizia di Stato, derivante da una scarsa pubblicizzazione ed adeguata divulgazione, nonché dalla difficoltà di comprensione dei meccanismi operativi di un importante strumento di sussidio che arricchisce il ventaglio di tutele riconosciute in capo ai colleghi.

Pertanto, Le chiediamo un intervento in grado di superare i limiti operativi testé evidenziati, provvedendo ad una maggiore divulgazione, pubblicizzazione e chiarificazione delle garanzie offerte dalla tutela legale, attraverso gli appositi canali istituzionali.

In secondo luogo, Le chiediamo di sfruttare l'opportunità fornita dall'art. 1, comma 1000, della citata l. n. 234/2021, che testualmente autorizza la spesa di 10.220.800 euro, per l'anno 2022, da destinare alla stipula di polizze assicurative per la tutela legale di "eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio", stanziando le risorse previste per potenziare la copertura assicurativa, assicurando così la tutela legale anche nelle ipotesi di colpa grave (oggi affidata esclusivamente alla stipula a proprie spese di polizze integrative).

Fiduciosi nell'adozione delle opportune determinazioni, si resta in attesa di un cortese riscontro alla presente e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Stefano PAOLINI -